



Avv. Massimo Bajma Picit
Avv. Renata Mariapia Bonito
Avv. Alessandro Salomone
Avv. Alessio Guerra

Spett.le
GENIO NET
Via Giuseppe Macaggi n. 25/10
16121 GENOVA

Torino, 30 marzo 2024

OGGETTO: LA TUTELA GIURIDICA DEL DIRITTO ALLA REPUTAZIONE DI GENIO NET E DELLE IMPRESE DELLA RETE

Come da Vostra richiesta, riportiamo le nostre considerazioni relative alla tutela della reputazione e dell'immagine di Genio Net e delle imprese partecipanti alla Rete, attive nel settore della formazione personale e professionale, a fronte degli attacchi subiti da più parti e consistiti nell'associazione e nei parallelismi più o meno espliciti tra le attività commerciali svolte dalla rete e quelle di sette e culti abusanti, attività manipolatorie della mente, abusi psicologici, truffe e inganni: associazione del tutto infondata.

Tali attacchi sono stati indirizzati alla Rete e ai suoi rappresentanti attraverso più canali mediatici, tanto tradizionali (stampa, televisione) quanto tramite i c.d. nuovi media (*internet, email, social network*): la loro incontrollabile diffusività nel propagare i messaggi denigratori, potenzialmente capace di pregiudicare il valore dell'azienda, ha reso assolutamente indispensabile una energica reazione e l'approntamento di un piano per reprimere, contrastare e prevenire dette illecite aggressioni, anche future.

La rete Genio Net, nonostante abbia sempre privilegiato una politica di estrema apertura e rispetto verso tutte le forme di manifestazione del pensiero, anche se espresse in dissenso con la propria attività d'impresa, deve tuttavia assumere una ferma posizione contro gli atti illeciti che ben lungi dal rappresentare mere opinioni liberamente esprimibili, minacciano la credibilità dell'azienda, attraverso quella che giornalmisticamente verrebbe oggi definita una vera e propria "macchina del fango".



STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BAJMA PICIT BONITO



Per questi motivi, ad oggi, la rete Genio Net ha proposto varie querele in sede penale per le iniziative gravemente diffamatorie e per le associazioni improprie tra le attività formative esercitate lecitamente e onorevolmente dalla rete Genio Net e le manipolazioni psicologiche di organizzazioni culturali abusanti, con particolare attenzione all'utilizzo degli strumenti a maggiore diffusività, come *post* anonimi sui *social media*, commenti su forum vari, *mailbombing*, attraverso i quali sono state divulgate notizie false e diffamatorie sulla Rete, sulle sue finalità e suoi metodi. Queste azioni, dove è stato possibile, in passato sono state precedute da lettere di diffida finalizzate a ottenere la rimozione spontanea delle dichiarazioni diffamatorie da parte dei loro autori, con l'intento di risolvere bonariamente la controversia e scongiurare un contenzioso giudiziario, che avrebbe comportato un serio aggravio della posizione dei responsabili di quelle condotte.

In considerazione, tuttavia, della necessità di porre un argine definitivo a queste vere e proprie aggressioni, che, determinando ricadute sull'immagine aziendale, rischiano di pregiudicarne anche il valore economico, suggeriamo alla rete e alle imprese partecipanti di non tollerare oltre più alcuna offesa veicolata attraverso qualsivoglia canale di comunicazione, che trascenda la legittima critica espressa entro i rigorosi limiti della correttezza formale e sostanziale e del civile confronto.

A tal proposito è importante dire che la rete Genio Net si è spontaneamente sottoposta ad un rigoroso esame da parte di un indiscusso esperto di fama internazionale nel campo dei movimenti settari abusanti (di stampo religioso e non) allo scopo di far valutare in modo oggettivo e indipendente la natura, le finalità e le modalità operative della organizzazione e di tutte le sedi attraverso le quale agisce. Il risultato della lunga analisi, riportato in un dettagliato elaborato scritto, afferma che qualsiasi associazione tra l'attività della rete Genio Net e quella delle sette rappresenta un'accusa assolutamente priva di qualsiasi fondamento e totalmente falsa.

Tale conclusione, imparziale, obiettiva e autorevole, corrobora un'azione ancor più decisa contro future eventuali condotte diffamatorie, per le quali la rete non dovrebbe esitare a ricorrere a tutti



STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BAJMA PICIT BONITO



gli strumenti giuridici disponibili per tutelarsi in modo rapido ed efficace, anche in funzione deterrente e dissuasiva.

A mero scopo didascalico si rammenta che, in ambito penale, la violazione dell'altrui reputazione è sanzionata dalle norme che disciplinano la diffamazione (art. 595 c.p.). Il reato in questione, infatti, punisce chi, comunicando con più persone, offende la reputazione di altra persona non presente, con la reclusione che, nel caso in cui l'offesa consista nell'attribuzione di un determinato, può arrivare fino a 2 anni e la multa fino ad € 2.065,00, e con previsione di un ulteriore aumento (da 6 mesi a 3 anni) laddove il fatto venga commesso mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione di massa quali la stampa, la televisione, la radio o internet. Inoltre, la tutela civilistica può sommarsi a quella esperita in sede penale, consentendo di agire per il risarcimento dei danni – tanto patrimoniali (art. 2043 c.c.) quanto non patrimoniali (2059 c.c.) – connessi alla lesione dell'immagine aziendale causata dalle condotte diffamatorie. La quantificazione dei danni è molto variabile e può essere collegata a indici di gravità del fatto (quali la collocazione delle affermazioni, il mezzo utilizzato o la risonanza mediatica) imponderabili in astratto.

Tanto si doveva per l'incarico ricevuto.

Cordiali saluti.

Avv. Massimo Bajma Picit